

## **DISCIPLINARE MANIFESTAZIONI UFFICIALI RAZZA BOVINA RENDENA**

### DISCIPLINARE MOSTRE

#### Art. 1

Le mostre ufficialmente riconosciute dal Libro Genealogico Nazionale della Razza sono:

##### Provinciali

quando vengono organizzate dall'Associazione Provinciale Allevatori e partecipano esclusivamente gli allevatori della provincia;

##### Interprovinciali

quelle organizzate dalle Associazioni Provinciali Allevatori in accordo con le altre organizzazioni provinciali e regionali, che coinvolgono anche le province di regioni diverse, senza però interessare tutto il territorio della regione e/o delle regioni;

##### Regionali

quando vengono organizzate dalle Associazioni Provinciali e Regionali allevatori e partecipano solamente gli allevatori della regione;

##### Nazionali

quelle organizzate dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena nella sede da essa designata; possono partecipare tutti gli allevatori;

##### Promozionali

quelle specificatamente organizzate dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena per specifiche finalità (gruppi di progenie, confronti, ecc.)

Si definiscono Mostre Ufficiali di Libro Genealogico le mostre che si svolgono in ottemperanza alle modalità prescritte dal presente Disciplinare.

#### Art. 2

Nel catalogo della Mostra deve/ono essere riportato/i lo/gli Ente/i Organizzatore/i della Mostra riservata ai bovini di Razza Rendena iscritti al Libro Genealogico Nazionale.

La Mostra avrà luogo con l'assistenza ed il controllo dell'Ufficio Centrale e dell'Ufficio/i Provinciale/i del Libro Genealogico della Razza Rendena.

#### Art. 3

Nel catalogo della Mostra devono essere riportati il luogo e la scadenza di presentazione delle domande di iscrizione. Con la presentazione della domanda di iscrizione l'allevatore accetta senza riserve il Disciplinare delle Mostre e tutte le disposizioni e norme vigenti.

#### Art. 4

Tutti i soggetti iscritti ai Registri Genealogici della razza possono essere esposti in Mostra con le limitazioni dettate dalle esigenze organizzative.

Art. 5

Nel catalogo della Mostra devono essere riportati il luogo e l'orario di presentazione degli animali.

Art. 6

Ogni soggetto, munito dei certificati sanitari previsti dalle vigenti disposizioni, viene sottoposto all'arrivo a visita sanitaria a norma del Regolamento di polizia veterinaria. Tutti i soggetti devono essere muniti dei prescritti mezzi di contenzione.

Art. 7

I soggetti si identificano, in maniera evidente, con il numero di catalogo alla groppa. L'identificazione e la numerazione sono effettuate da personale all'uopo incaricato.

Art. 8

Nel catalogo deve/ono essere riportato/i lo/gli Ente/i responsabile/i. Il personale di custodia deve essere in numero adeguato ai bovini presentati. Durante la presentazione gli animali devono presentarsi in condizioni di pulizia e contenzione tali da permettere una corretta valutazione da parte della giuria. Alla stessa viene data facoltà di escludere dal ring quei soggetti che non siano nelle condizioni sopra menzionate.

Art. 9

L'Associazione organizzatrice dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile e assicuri gli eventuali danni arrecati agli animali, dalla partenza dalla stalla fino al successivo ritorno.

Art. 10

Tutti i soggetti iscritti alla Mostra sono suddivisi nel catalogo per sezioni e categorie ed elencati in ordine crescente di età. Il catalogo riporta per ogni soggetto il proprietario, la data di nascita, l'indice genetico, la lattazione più favorevole, se femmina, e la genealogia per almeno una generazione; per gli ascendenti gli Indici Genetici; per le ascendenti gli Indici Genetici e le lattazioni più favorevoli.

Art. 11

I soggetti iscritti alla Mostra, in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 12, vengono suddivisi nelle seguenti sezioni e categorie:

1^ Sezione:

- \* 1^ Categoria: tori da 10 a 16 mesi
- \* 2^ Categoria: tori da 16 a 30 mesi

2^ Sezione:

- \* 3^ Categoria: manze da 10 a 16 mesi
- \* 4^ Categoria: manze e giovenche da 16 a 22 mesi
- \* 5^ Categoria: manze e giovenche da 22 a 30 mesi
- \* 6^ Categoria: giovenche da 30 a 36 mesi
- \* 7^ Categoria: vacche in lattazione fino a 3 anni
- \* 8^ Categoria: vacche in lattazione da 3 a 4 anni
- \* 9^ Categoria: vacche in lattazione da 4 a 6 anni
- \* 10^ Categoria: vacche in lattazione da 6 a 10 anni
- \* 11^ Categoria: vacche in lattazione da 10 anni ed oltre
- \* 12^ Categoria: vacche in asciutta fino a 6 anni
- \* 13^ Categoria: vacche in asciutta da 6 a 10 anni
- \* 14^ Categoria: vacche in asciutta oltre i 10 anni

Per le giovenche delle categorie 5^ e 6^ il giudice a suo insindacabile giudizio può richiedere l'accertamento della gravidanza.

Art. 12

Ai fini dell'esposizione in Mostra le valutazioni somatiche sono effettuate, con le limitazioni di cui all'Art. 11, solo sui soggetti che rispondono ai seguenti requisiti:

o MASCHI: con i requisiti per l'iscrizione al Registro Genealogico Tori.

o FEMMINE: con una generazione di ascendenti e con Indice Genetico positivo. Per Indice Genetico s'intende l'Indice Latte Qualità (I.L.Q.) per le bovine indicizzate; l'Indice Pedigree (I.P.) per le bovine non ancora indicizzate.

#### Art. 13

Ogni allevatore non può presentare alla Mostra più di 3 capi per categoria, salvo prevedere la riduzione di tale limite per motivi organizzativi.

#### Art. 14

La valutazione dei bovini è affidata ad uno o più giudici designato/i dall'Ufficio Centrale scelto/i tra gli esperti nazionali. I giudici non possono avere soggetti partecipanti ai concorsi della Mostra. Il giudizio è inappellabile.

#### Art. 15

La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento, presentati per gruppi della stessa categoria, in apposito recinto, precluso a qualsiasi persona che non sia il giudice o i suoi collaboratori.

#### Art. 16

In base alle caratteristiche somatiche, il giudice unico dispone in ciascuna categoria tutti i capi in ordine di merito, escludendo quelli non meritevoli di riconoscimento.

Ai soggetti ritenuti meritevoli vengono assegnati i seguenti distintivi forniti dall'Ufficio Centrale:

- o 1° coccarda tricolore grande
- o 2° coccarda tricolore piccola
- o 3° coccarda azzurra
- o 4° coccarda rossa
- o 5° coccarda bianca

o dal 6° soggetto a quello che il Giudice riterrà di evidenziare, coccarde gialle numerate, mentre agli altri soggetti meritevoli coccarde gialle non numerate (tutte a pari merito).

Il primo e il secondo soggetto di ogni categoria possono essere proclamati campione e campione di riserva.

La campionessa e la riserva delle categorie manze e giovenche 3<sup>^</sup> - 4<sup>^</sup> - 5<sup>^</sup> - 6<sup>^</sup> concorreranno alla finale per l'aggiudicazione dei titoli:

- \* Campionessa manze e giovenche;
- \* Campionessa riserva manze e giovenche.

La campionessa e la riserva delle categorie vacche 7<sup>^</sup> - 8<sup>^</sup> - 9<sup>^</sup> - 10<sup>^</sup> - 11<sup>^</sup> - 12<sup>^</sup> - 13<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup> concorreranno alla finale per l'aggiudicazione dei titoli:

- \* Campionessa vacche;
- \* Campionessa riserva vacche

Nel caso che la valutazione delle categorie venga effettuata da più giudici, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, la proclamazione delle campionesse e campionesse di riserva, deve essere fatta collegialmente dai giudici che hanno valutato le singole categorie.

Il giudice può non proclamare il campione e/o campione di riserva di categoria e della Mostra.

Art. 17

Al fine di evidenziare gli animali che hanno dimostrato di saper trasmettere ai discendenti i caratteri desiderati sono previsti i seguenti concorsi riservati ai soggetti iscritti alla mostra ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del presente Disciplinare.

Progenie di merito:

sono previsti un premio ed un secondo premio per i migliori gruppi di almeno 3 figlie, presenti in mostra, di singoli tori, siano esse giovenche o vacche.

Concorso per la migliore mammella:

per ogni categoria di vacche in lattazione il giudice o la giuria scelgono anche la migliore mammella. Per questo concorso si possono anche non assegnare premi qualora il giudice o la giuria non lo ritengano opportuno.

Per il concorso per la migliore mammella è prevista l'assegnazione dello stendardo per il primo ed il secondo premio.

Art. 18

L'organizzazione può prevedere l'assegnazione di premi speciali per soggetti di particolare pregio della Razza (vacca con Indice Genetico più elevato, vacca più longeva, vacca più produttiva, ecc.).

Art. 19

I risultati conseguiti dai singoli soggetti partecipanti alla Mostra che adottano il presente Disciplinare possono essere iscritti sui certificati genealogici con la precisa indicazione del luogo e della data della Mostra e del concorso di assegnazione.

Art. 20

L'Ente organizzatore non risponde di eventuali errori che possono essere stati fatti nella compilazione del catalogo.

IL MINISTRO

MERCATO CONCORSO TORELLI

Art. 1

..... (citare Ente/i Organizzatore/i) organizza il Mercato Concorso Torelli di Razza Rendena iscritti al Libro Genealogico Nazionale. Il mercato avrà luogo con l'assistenza ed il controllo dell'Ufficio Centrale e dell'Ufficio/i Provinciale/i del Libro Genealogico della Razza Rendena.

Art. 2

Al mercato-concorso possono partecipare i torelli:

- \* iscritti al Registro Genealogico del Giovane Bestiame;
- \* con i requisiti genetici e genealogici per l'iscrizione al Registro Genealogico Tori;
- \* scortati dai Certificati dei Gruppi Sanguigni.

Art. 3

I soggetti vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

\* 1^ Categoria: tori da 10 a 14 mesi di età

\* 2^ Categoria: tori da 14 a 20 mesi di età

Art. 4

Le domande di iscrizione, redatte sugli appositi moduli, devono pervenire a ....., di ....., entro e non oltre il ....., Con la presentazione della domanda di iscrizione l'allevatore accetta senza riserve il Disciplinare del Mercato Concorso, tutte le disposizioni e norme vigenti.

Art. 5

I torelli iscritti alla Mostra devono trovarsi a ..... (indirizzo e luogo) per le ore ..... del giorno ..... e rimanere esposti fino alle ore ..... del giorno .....

Art. 6

Ogni soggetto dovrà essere munito dei certificati sanitari, previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7

I soggetti si identificano, in maniera evidente, con il numero di catalogo alla testa o alla groppa. L'identificazione e la numerazione è effettuata dal personale all'uopo incaricato dall'Ufficio Provinciale del Libro Genealogico.

Art. 8

Tutti i soggetti devono essere muniti dei prescritti mezzi di contenzione.

Art. 9

La custodia ed il foraggiamento degli animali restano affidati a .....

Art. 10

I torelli vengono elencati in ordine crescente di età. Nel catalogo figura il nome del proprietario.

Il catalogo riporta per ogni soggetto la data di nascita, la genealogia per almeno due generazioni. Devono inoltre essere riportati: per le ascendenti l'Indice Genetico (I.L.Q. o I.P.) e la lattazione più favorevole; per gli ascendenti l'Indice Genetico (I.L.Q. o I.P.).

I gemelli vanno contraddistinti con l'indicazione "gemello".

La valutazione dei bovini è affidata ad un giudice unico designato dall'Ufficio Centrale scelto tra gli esperti nazionali e provinciali. I giudici non possono avere soggetti partecipanti al mercato-concorso.

Il giudizio è inappellabile.

Art. 11

La presentazione alla giuria deve avvenire in apposito recinto precluso a qualsiasi persona che non siano il Giudice e i suoi collaboratori.

La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento, presentati per gruppi in ordine crescente di età.

Art. 12

Nell'ambito di ogni categoria, in base alle caratteristiche somatiche, il giudice suddivide i soggetti meritevoli in Targhe Oro, Targhe Argento +, Targhe Argento.

Art. 13

Al termine della valutazione di ogni categoria si procede alla proclamazione dei risultati e all'assegnazione del distintivo previsto dal presente Disciplinare ad ogni capo prima che i soggetti premiati abbandonino il recinto della giuria.

Art. 14

I risultati conseguiti dai singoli soggetti partecipanti al Mercato Concorso che adottano il presente Disciplinare potranno essere iscritti sui Certificati Genealogici con la precisa indicazione del luogo e della data del Mercato Concorso.

Art. 15

Le assegnazioni alle categorie di merito ottenute nei mercati-concorso non vengono riportate sul certificato genealogico.

Art. 16

L'Ente Organizzatore non risponde di eventuali errori che possono essere stati fatti nella compilazione del catalogo.

Art. 17

L'Ufficio Provinciale del Libro Genealogico e gli Enti che hanno collaborato all'organizzazione del mercato-concorso non assumono alcuna responsabilità per i danni, di qualsiasi genere, che dovessero subire i soggetti presentati alla manifestazione, nonché, per quelli eventuali causati da questi a persone o cose.

MERCATO CONCORSO MANZE-GIOVENCHE

Art. 1

..... (citare Ente/i Organizzatore/i) indice il Mercato Concorso riservato alle manze e giovenche di Razza Rendena iscritte al Libro Genealogico Nazionale.

Il Mercato Concorso avrà luogo con l'assistenza ed il controllo dell'Ufficio Centrale e dell'Ufficio/i Provinciale/i del Libro Genealogico della Razza Rendena.

Art. 2

Le domande di iscrizione, redatte sugli appositi moduli, devono pervenire a ....., entro e non oltre il ..... Con la presentazione della domanda di iscrizione l'allevatore accetta senza riserve il Disciplinare del Mercato Concorso e tutte le disposizioni e norme vigenti.

Art. 3

Le bovine iscritte alla Mostra devono trovarsi a ..... (indirizzo e luogo) per le ore ..... del giorno ..... e rimanervi fino alle ore ..... del giorno .....

Art. 4

Ogni soggetto, munito dei certificati sanitari previsti dalle vigenti disposizioni, viene sottoposto all'arrivo a visita sanitaria a norma del Regolamento di polizia veterinaria. Tutti i soggetti devono essere muniti dei prescritti mezzi di contenzione.

Art. 5

I soggetti si identificano, in maniera evidente, con il numero di catalogo alla groppa. L'identificazione e la numerazione sono effettuate da personale all'uopo incaricato.

Art. 6

La custodia ed il foraggiamento degli animali restano affidati a ..... Il personale di custodia deve essere in numero adeguato ai bovini presentati.

Art. 7

Tutti i soggetti iscritti al Mercato Concorso sono suddivisi nel catalogo per sezioni e categorie ed elencati in ordine crescente di età. Il catalogo riporta per ogni soggetto la data di nascita, la genealogia per almeno una generazione, gli indici genetici degli ascendenti, gli indici genetici e le lattazioni più favorevoli per le ascendenti, ed il proprietario.

Art. 8 I soggetti iscritti al Mercato Concorso, in possesso dei requisiti richiesti nell'art. 10, vengono suddivisi nelle seguenti sezioni e categorie:

2^ Sezione

- \* 3^ Categoria: vitelle da 10 a 16 mesi
- \* 4^ Categoria: manze e giovenche da 16 a 22 mesi
- \* 5^ Categoria: manze e giovenche da 22 a 30 mesi
- \* 6^ Categoria: manze e giovenche da 30 a 36 mesi

Per le giovenche delle categorie 4^, 5^ e 6^, il giudice, a suo insindacabile giudizio, può richiedere l'accertamento della gravidanza.

Art. 9

I soggetti iscritti al mercato-concorso e non in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10 sono elencati sul catalogo in appendice.

Art. 10

L'ammissione al Mercato Concorso è riservato alle manze e giovenche iscritte al Registro Genealogico del Giovane Bestiame. Può essere richiesto l'alpeggio nella corrente estate.

Le valutazioni dei soggetti si esprimono tenendo conto del loro Indice Pedigree, calcolato dalla media dell'Indice Genetico dei due genitori.

Art. 11

La valutazione dei bovini è affidata ad un giudice unico designato dall'Ufficio Centrale scelto tra gli esperti nazionali. Il giudice unico può avvalersi della collaborazione di più giudici scelti tra gli esperti nazionali e provinciali. I giudici non possono avere soggetti partecipanti ai concorsi della Mostra. Il giudizio è inappellabile.

Art. 12

La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento, presentati per gruppi della stessa categoria, in apposito recinto, precluso a qualsiasi persona che non siano il Giudice o i suoi collaboratori.

Art. 13

In base alle caratteristiche somatiche, il giudice unico dispone in ciascuna categoria tutti i capi con Indice Pedigree positivo in ordine di merito, escludendo quelli non meritevoli di riconoscimento.

Ai soggetti ritenuti meritevoli vengono assegnati i seguenti distintivi forniti dall'Ufficio Centrale:

- \* 1° coccarda tricolore grande
- \* 2° coccarda tricolore piccola
- \* 3° coccarda azzurra
- \* 4° coccarda rossa
- \* 5° coccarda bianca
- \* dal 6° soggetto a quello che il Giudice riterrà di evidenziare, coccarde gialle numerate, mentre agli altri soggetti meritevoli coccarde gialle non numerate (tutte a pari merito).

La prima e la seconda di ogni categoria possono essere proclamate campionessa e campionessa di riserva.

La campionessa e la riserva di ogni categoria concorreranno alla finale per l'aggiudicazione dei titoli:

- o Campionessa manze e giovenche;
- o Campionessa riserva manze e giovenche.

Nel caso che la valutazione delle categorie venga effettuata da più giudici, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, la proclamazione delle campionesse e campionesse di riserva, deve essere fatta collegialmente dai giudici che hanno valutato le singole categorie.

Il giudice può non proclamare la campionessa e/o campionessa di riserva di categoria e della Mostra.

#### Art. 14

I risultati conseguiti dai singoli soggetti partecipanti al Mercato Concorso che adottano il presente Disciplinare possono essere iscritti sui Certificati Genealogici con la precisa indicazione del luogo e della data del Mercato Concorso.

#### Art. 15

L'Ente Organizzatore non risponde di eventuali errori che possono essere stati fatti nella compilazione del catalogo.

IL MINISTRO

### CONCORSO PER LA MIGLIORE MAMMELLA

#### Art. 1

Nell'ambito della Mostra ..... il giorno ..... si organizza il Concorso per la migliore mammella.

#### Art. 2

Al Concorso possono partecipare tutte le bovine in lattazione iscritte alla Mostra.

Ogni allevatore non può presentare al Concorso più di .... soggetti per ogni categoria.

#### Art. 3

Le bovine partecipanti al Concorso vengono suddivise in due Categorie:

- \* fino a 4 anni
- \* oltre i 4 anni

#### Art. 4

La valutazione viene fatta tenendo conto della mammella, indipendentemente da ogni altro carattere e sulla base dello standard della razza che descrive pregi e difetti della mammella stessa.

#### Art. 5

La valutazione della mammella, da effettuarsi sia prima che dopo la mungitura, si esprime con il seguente punteggio:

Anteriore.....punti 10  
Posteriore.....punti 10  
Legamenti.....punti 10  
Capezzoli.....punti 10  
Stato e struttura della mammella dopo lo svuotamento.....punti 10

Qualora, per motivi di carattere organizzativo, non sia possibile effettuare la valutazione della mammella prima e dopo la mungitura, il punteggio viene effettuato come segue:

Anteriore.....punti 10  
Posteriore.....punti 10  
Legamenti.....punti 10  
Capezzoli.....punti 10  
Tessitura.....punti 10

Art. 6

La bovina viene esclusa dalla gara quando riporta meno di 6 punti anche in uno solo dei punteggi parziali. Sono ammesse le frazioni di punto.

Art. 7

Per la valutazione vengono applicate le norme previste dall'Art. 12 del Disciplinare Mostre.

Art. 8

Le domande di partecipazione alla gara devono pervenire alla Segreteria della Mostra entro le ore ..... del giorno .....

#### FAMIGLIE DI MERITO

E' previsto un concorso per l'individuazione delle migliori famiglie. Per accedere al concorso le famiglie devono essere composte da un minimo di 3 figlie della stessa vacca di cui 2 abbiano partorito almeno un volta.

#### PROGENIE DI MERITO

E' previsto un concorso per l'individuazione dei migliori gruppi di almeno n. ... figlie dello stesso toro.

Progenie Junior: riservato ai gruppi di figlie appartenenti alle categorie 4<sup>^</sup>, 5<sup>^</sup>, 6<sup>^</sup>, 7<sup>^</sup> ed 8<sup>^</sup>.

Progenie Senior: riservato ai gruppi di figlie appartenenti alle categorie 9<sup>^</sup>, 10<sup>^</sup>, 11<sup>^</sup>, 12<sup>^</sup> e 13<sup>^</sup>.

La valutazione dei gruppi partecipanti al concorso viene effettuata in base alle classifiche ottenute dai singoli soggetti iscritti alla Mostra.

IL MINISTRO